

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1374

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLUCCI, VILLA, BIANCHI GERARDO e MIOTTI CARLI AMALIA

Presentata il 14 maggio 1964

Riconoscimento del servizio prestato dagli ex sottufficiali e vigili del fuoco volontari continuativi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 maggio 1961, n. 469, riguardante il nuovo ordinamento dei servizi anticendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, rispose ad una duplice esigenza: perfezionare ed incrementare i servizi tecnici e dare uno stato giuridico al personale con un organico promettente un migliore sviluppo di carriera.

In particolare i principali benefici che la predetta legge ha comportato, nell'interesse del personale dei vigili del fuoco, sono stati:

- 1°) Inquadramento del personale permanente come personale dell'amministrazione dello Stato;
- 2°) sistemazione in ruolo del personale volontario continuativo e temporaneo con due anni di servizio;
- 3°) aumento dell'organico di sottufficiali da 1022 a 2180 unità;
- 4°) aumento dell'organico dei vigili scelti da 720 a 1360 unità;
- 5°) diminuzione dei limiti di età per l'ingresso in carriera ed aumento di quelli per il collocamento a riposo.

Successivamente, con l'approvazione della legge 26 giugno 1962, n. 884, contenente norme integrative dell'articolo 91 della citata legge n. 469, fu conferita, mediante concorso

per titoli, la promozione al grado di maresciallo di 3ª classe dei brigadieri permanenti in possesso del requisito dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore.

In seguito, con decreto ministeriale 29 giugno 1963, è stato bandito, a norma dell'articolo 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469, un concorso per titoli a 789 posti di vigile permanente, al fine di sistemare in ruolo giovani vigili temporanei che, per la mancanza del requisito dell'anzianità di 2 anni di servizio, non poterono fruire dei benefici concessi nella prima applicazione della citata legge n. 469.

L'unica categoria di personale che ben pochi benefici ha tratto dall'applicazione della suddetta legge n. 469 è stata quella degli ex sottufficiali e vigili del fuoco volontari a servizio continuativo, ai quali la presente proposta di legge vuole dare la giusta sistemazione nell'organico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per far fronte alle necessità del periodo bellico, l'amministrazione venne autorizzata a richiamare in servizio continuativo numerosi ufficiali volontari, sottufficiali e vigili, i quali, cessato il periodo di emergenza furono in gran parte smobilitati.

Tuttavia, in tale occasione si impose la necessità di adeguare il personale alle aumen-

tate esigenze di servizio e, pertanto, il Ministero dell'interno fu autorizzato a mantenere in servizio continuativo, oltre l'organico, un contingente di sottufficiali e vigili volontari.

Molti vigili volontari a servizio continuativo, a seguito di concorsi, furono inquadrati come vigili permanenti.

Altri non poterono partecipare a detti concorsi, per aver superato i limiti di età o per vari motivi non dipendenti dalla propria volontà, e rimasero nel ruolo del personale volontario fino all'applicazione della legge 13 maggio 1961, n. 469.

In data 1° luglio 1963 si è provveduto alla sistemazione in ruolo del personale volontario continuativo e temporaneo con due anni di servizio, mediante concorso interno per titoli.

Tale inquadramento, peraltro, non ha dato al personale volontario in servizio conti-

nuativo quella sistemazione definitiva, cui esso aveva ben diritto di poter aspirare.

Inquadrato all'età di 40-50 anni insieme con giovani vigili temporanei, di età fra i 25 e i 30 anni, l'ex personale a servizio continuativo vede mortificata l'aspirazione di progredire nella carriera con evidenti negative conseguenze sull'efficienza dei servizi.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge risponde quindi a motivi di equità e di giustizia verso tale personale, la maggior parte del quale ha prestato servizio nel periodo bellico ed ha reso, con gravi rischi, apprezzati servizi all'organizzazione.

Confido pertanto che la Camera voglia accordare alla proposta il suo favore con benevola urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il servizio prestato in qualità di vigile volontario continuativo dal personale inquadrato a norma dell'articolo 92 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è riconosciuto per metà ai fini della promozione al grado di vigile scelto permanente di cui all'articolo 28 della citata legge.

ART. 2.

Il servizio prestato in qualità di vigile scelto o vigile volontario continuativo prima dell'inquadramento è riconosciuto per metà ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per allievi sottufficiali permanenti di cui alla lettera b) dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

ART. 3.

Il servizio prestato in qualità di vice brigadiere volontario dal personale inquadrato a norma dell'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è riconosciuto per metà ai fini della promozione al grado di brigadiere permanente di cui all'articolo 36 della citata legge.

ART. 4.

Il servizio prestato in qualità di brigadiere volontario dal personale inquadrato a norma dell'articolo 91 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è riconosciuto per metà ai fini della partecipazione al concorso per esami al grado di maresciallo permanente di 3^a classe di cui all'articolo 37 della citata legge.

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di vigile scelto permanente sono conferiti anche in soprannumero.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio.